

Art. 5.
Carico dei depositi

1. I prodotti esplosivi di cui all'art. 1 da tenere in deposito in locali conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto non sono sottoposti a quantitativi massimi di detenzione.

2. Devono in ogni caso essere rispettati i seguenti criteri e le seguenti modalità di conservazione in ragione della geometria dei locali:

le cartucce possono essere poste in cataste fino ad una altezza non superiore a metri 1,60 ovvero in «pallettes» o su scaffalature fino ad una altezza non superiore a metri 3,50;

la distanza dell'apice della catasta dall'intradosso della copertura del locale non deve essere inferiore a metri 0,50;

la distanza delle cataste dalle pareti perimetrali del locale non deve essere inferiore a metri 0,50;

i corridoi di ispezione e movimentazione dei colli devono avere larghezza sufficiente a permettere l'agevole circolazione del personale e degli eventuali mezzi di sollevamento e movimentazione; tale larghezza non può essere in ogni caso inferiore a metri 0,60.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.
Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli allegati al regio decreto n. 635/1940 non incompatibili con il presente decreto, nonché le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

2. Per i locali destinati al deposito di prodotti esplosivi diversi da quelli contemplati all'art. 1 del presente decreto nonché per le ipotesi in cui sia consentito il deposito promiscuo dei materiali di cui all'art. 1 con altri prodotti esplosivi, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A8899

DECRETO 23 luglio 2001.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 90/396/CEE del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al suddetto decreto ministeriale 12 aprile 1996, per la parte riguardante gli apparecchi termici ad irraggiamento — nastri e tubi radianti — alimentati da combustibili gassosi;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura n. 83/189;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo dell'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del decreto ministeriale 12 aprile 1996, è sostituito dal seguente:

«Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo "A", le stufe catalitiche e gli inceneritori».

2. Sono inoltre approvate le modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto ministeriale 12 aprile 1996, indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1996

TITOLO I

Generalità

1.1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI.

Al punto 1.1, dopo la lettera *u*), è aggiunta la seguente definizione:

«*v*) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso.

L'unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale.

Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300° C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione.

Tali condotte aerotermiche sono parte integrante dell'apparecchio.».

TITOLO IV

Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

4.6. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI.

4.6.1. *Caratteristiche dei locali.*

Il punto 4.6.1 è così modificato:

«Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco delle strutture, l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.».

4.6.2. *Disposizione dei moduli all'interno dei locali.*

In calce al punto 4.6.2 è aggiunto il seguente periodo:

«Il circuito radiante deve essere installato in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali è addossato il circuito medesimo non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.».

Dopo il punto 4.7 sono aggiunti i seguenti punti:

«4.8. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI NASTRI RADIANTI.

I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima di 4 metri tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.

Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, è in ogni caso vietata l'installazione dei suddetti apparecchi:

all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

in locali soggetti a densità di affollamento maggiore di 0,4 persone/m²;

in locali interrati;

in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.

È ammessa l'installazione di nastri radianti, a condizione che l'unità termica sia posizionata all'aperto:

in impianti sportivi;

in locali soggetti ad affollamento con densità maggiore di 0,1 persone/m².»

«4.8.1. CARATTERISTICHE DEI LOCALI.

4.8.1.1. *Unità termica posizionata all'aperto.*

L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.».

«4.8.1.2. *Unità termica posizionata all'interno dei locali.*

Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unità termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dell'unità termica e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dell'unità termica ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.»

«4.8.2. *Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali.*

La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.

Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.»

«4.8.3. *Aperture di aerazione.*

Qualora l'unità termica sia installata all'interno dei locali, deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.

La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso di installazione dell'unità termica all'aperto, qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il volume interno del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.».

01A8915

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2001.

Iscrizione, variazione di denominazione e radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nonché modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2007/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 240 del 23 settembre 2000, con il quale sono state elencate le nazioni i cui prodotti sono esenti da dazio doganale all'atto di ingresso nell'Unione europea;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegati *A*, *B* e *C*, fissate dai decreti direttoriali 13 gennaio 1999 e 20 gennaio 2000;

Considerato che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, al cambio di denominazione di una marca di tabacco da fumo per pipa già iscritta nella tariffa di vendita al pubblico nonché alla variazione del contenuto di condensato di una marca di sigaretta rispetto a quanto dichiarato nel decreto direttoriale del 3 maggio 2001;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici alla radiazione dalla tariffa di vendita di varie marche di tabacco lavorato di provenienza UE;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B* e *C*, allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato: